CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

DOCUMENTO DI INDIRIZZO DI SOLIDARIETÀ PROFESSIONALE

PROGETTO WEL.CO.M.E.

*acronimo di **Wel**fare **Co**nsulenti **M**isure **E**fficienti*

Indice

Art. 1 - Finalità e Parti 2

PARTE PRIMA 2

Art. 2 - Attività 2
Art. 3 - Casistiche 3
Art. 4 - Assistenza alle parti 3
Art. 5 - Divulgazione ed informazione 4
Art. 6 - Monitoraggio 4

PARTE SECONDA 4

Art. 7 - Gestione della banca dati dei Consulenti DiS 4
Art. 8 - Modalità di attivazione della procedura 5
Art. 9 - Incarico Professionale 5
Art. 10 - Doveri di lealtà, correttezza e Deontologia 5
Art. 11 - Decorrenza 5

Art. 1 - Finalità e Parti

1. Scopo della *Commissione Pari Opportunità (di seguito* Commissione P.O. Nazionale), istituita presso il Consiglio Nazionale e presso ogni Consiglio Provinciale è proporre azioni di solidarietà professionale positiva, finalizzate a:

   a) ridurre le diseguaglianze dei punti di "partenza" degli iscritti all'Ordine;

   b) sostenere gli iscritti nelle situazioni di disagio personale;

   c) proporre uno strumento concreto a tutti i Consulenti del Lavoro che si trovino in difficoltà nell'esecuzione dell'attività professionale per motivi personali, familiari e/o di salute (di seguito Consulente InD). Lo scopo principale è consentire agli iscritti di essere affiancati o sostituiti temporaneamente da Consulenti del Lavoro che si dichiarino disponibili alla sostituzione (di seguito Consulente DiS).

Il presente documento promuove un modello condiviso di solidarietà professionale nell'ambito del Progetto WEL.CO.M.E., nel rispetto dell'autonomia e della responsabilità dei professionisti coinvolti.

PARTE PRIMA

Art. 2-Attività

1. La Commissione P.O. Provinciale/Regionale/Interprovinciale, allo scopo di favorire reali condizioni di parità tra i Professionisti iscritti all'Ordine, curerà la realizzazione di questo Progetto mediante le seguenti azioni:

   a) raccogliere la disponibilità dei Consulenti DiS (Allegato A) all'affiancamento/sostituzione temporanea dei Consulenti InD che si trovino in determinate situazioni indicate al successivo art. 3;

   b) accertare, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze agli atti del Consiglio Provinciale, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco dei soggetti disponibili (Banca-Dati);

c) predisporre una Banca-Dati, con i relativi curricula, dei Consulenti DiS individuati al punto a);

d) curare la tenuta e l'aggiornamento periodico della Banca-Dati dei Consulenti DiS individuati al punto a), e custodendola presso la Commissione P.O., quale strumento operativo per l'istruttoria e l'evasione delle richieste di attivazione della procedura avanzate dai Consulenti InD con richiesta scritta e motivata;

e) ricevere ed evadere le richieste di affiancamento/sostituzione temporanea pervenute da Consulenti InD iscritti al Consiglio Provinciale (Allegato B);

f) supportare l'individuazione di uno o più Consulenti DiS disponibili, sulla base di criteri oggettivi (quali prossimità territoriale, ambito di attività dichiarato, disponibilità temporale), segnalando i nominativi al Consulente InD;

g) creare una rete dei dati e delle esperienze tra le Commissioni P.O. qualora le richieste di attivazione della procedura vadano oltre la propria competenza territoriale;

Art. 3-Casistiche

1. Le casistiche in cui è possibile attivare la procedura di affiancamento/sostituzione temporanea prevista dal Progetto WEL.CO.M.E. sono tassativamente individuate dal presente Documento di indirizzo e così elencate:

a) malattie personali (gravi patologie) del collega iscritto;

b) maternità;

c) sostegno alla genitorialità;

d) assistenza continua alle persone di cui alla Legge 104/1992;

e) documentati casi di temporaneo impedimento e/o forza maggiore (come, ad esempio, l'assistenza continua per malattia ad un familiare, ecc);

2. La durata dell'attività di WEL.CO.M.E. relativa a ciascun progetto è rimessa alla determinazione concordata delle parti; resta fermo che la durata complessiva, incluse eventuali proroghe, non potrà eccedere 12 mesi di calendario.

Art. 4 -Assistenza alle parti

1. La Commissione P.O. svolge funzione di supporto e facilitazione nei confronti dei professionisti che intendano avvalersi del Progetto WEL.CO.M.E., al fine di favorire la corretta attuazione delle finalità solidaristiche dell'iniziativa.

2. La Commissione:
   - fornisce chiarimenti sulle modalità operative del progetto;
   - agevola l'incontro tra Consulente InD e Consulente DiS;
   - mette a disposizione uno schema di incarico professionale a titolo meramente esemplificativo.

3. La Commissione accompagna le parti nella fase di attivazione del progetto, fornendo indicazioni operative e strumenti di supporto.

4. L'accordo professionale è concluso tra le parti, che ne determinano liberamente contenuti e compensi nel rispetto della normativa vigente e del Codice Deontologico.

5. La Commissione garantisce la massima riservatezza in ordine alle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 5 - Divulgazione ed informazione

1. Le Commissioni P.O. territoriali assicurano la conoscibilità e l'operatività del Progetto sul territorio, promuovendo iniziative informative e di raccordo, e offrendo agli iscritti supporto orientativo per l'accesso agli strumenti previsti dal Progetto.

Art. 6 -Monitoraggio

1. La Commissione P.O. Nazionale, per il tramite delle Commissioni territoriali, svolge attività di monitoraggio sull'andamento generale del Progetto WEL.CO.M.E., al solo fine di verificarne l'efficacia quale strumento di solidarietà professionale.

2. Il monitoraggio consiste nella raccolta e sistematizzazione di informazioni essenziali sull'attuazione del Progetto, a supporto delle attività di valutazione e indirizzo.

3. Le Commissioni territoriali trasmettono annualmente una relazione sintetica sull'attuazione del progetto al Consiglio Nazionale, limitatamente ai profili organizzativi e di funzionamento dello strumento.

PARTE SECONDA

Art. 7 -Gestione della banca dati dei Consulenti DiS

1. Il Consulente DiS che intenda aderire al progetto presenta domanda di inserimento nell'elenco dei professionisti disponibili inviando l'***Allegato A*** per il tramite della PEC del Consiglio Provinciale, e per conoscenza a quest'ultimo.

2. La Commissione P.O. cura la formazione e l'aggiornamento dell'elenco, verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti formali richiesti.

3. L'iscrizione nell'elenco non attribuisce alcun diritto soggettivo all'assegnazione di incarichi né costituisce graduatoria.

4. Il Consulente DiS può in ogni momento revocare la propria disponibilità con comunicazione scritta via PEC.

5. In presenza di segnalazioni circostanziate relative a comportamenti potenzialmente non conformi ai principi deontologici o alle finalità del progetto, la Commissione P.O. trasmette relazione al Consiglio Provinciale competente per le valutazioni di propria esclusiva competenza ai sensi della normativa vigente.

6. La Commissione non adotta provvedimenti sanzionatori né assume decisioni incidenti sul rapporto professionale tra le parti.

Art. 8 -Modalità di attivazione della procedura

1. Il Consulente InD può richiedere l'intervento della Commissione P.O. per l'attivazione della procedura di affiancamento/sostituzione temporanea al verificarsi delle casistiche tassativamente indicate all'art. 3.
2. Il Consulente InD deve inviare il documento nominato ***Allegato B***, compilato in ogni sua parte, al Consiglio Provinciale ove ha sede la Commissione P.O. per il tramite della PEC del Consiglio Provinciale, e per conoscenza a quest'ultimo e al CPO di appartenenza.

Art. 9- Incarico Professionale

1. Il rapporto tra Consulente InD e Consulente DiS è regolato da un incarico professionale stipulato esclusivamente tra le parti.

2. La Commissione P.O. mette a disposizione uno schema di incarico quale modello di riferimento, da utilizzare e adattare nel rispetto della normativa vigente e del Codice Deontologico.

3. Il compenso, la durata, le modalità operative e ogni eventuale clausola di tutela dell'avviamento professionale sono rimessi alla libera determinazione delle parti nel rispetto della normativa civilistica vigente.

4. Una copia dell'incarico potrà essere depositata presso il Consiglio Provinciale esclusivamente a fini di tracciabilità del progetto, senza che ciò comporti alcuna approvazione o validazione del contenuto contrattuale.

Art. 10 - Doveri di lealtà, correttezza e Deontologia

1. Nell'ambito dell'attuazione del Progetto WEL.CO.M.E., i professionisti sono tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e solidarietà professionale previsti dal Codice Deontologico.

2. Le parti possono prevedere, nell'ambito dell'incarico professionale, uno specifico impegno del Consulente DiS a non sottrarre né sviare la clientela oggetto della sostituzione, per un periodo determinato dalle parti, anche sino a tre anni dalla cessazione dell'incarico, nel rispetto dei limiti di legge.

3. Il rispetto degli impegni assunti nell'incarico professionale e dei principi di lealtà e correttezza tra colleghi rileva ai fini deontologici secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico.

4. Le valutazioni in materia disciplinare restano di competenza degli organi ordinistici ai sensi delle disposizioni di legge e del Codice Deontologico.

Art. 11 – Adozione e decorrenza

1. Il presente Documento di indirizzo è adottato dal Consiglio Provinciale di LECCE con delibera n. 06 del 17/09/2026 ed è attivabile a decorrere dal 01/10/2026